AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 2/24/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEOMEDIA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELECHIARA") PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3, CO. 4, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E DELL'ART. 13, CO. 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581, NONCHE' PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 44, CO. 1, DEL D.LGS. N. 208/2021 E DI CUI ALL'ART. 3, CO. 1 E 2 DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CRC VENETO N. 03/2023 - PROC. 29/23/FB)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva*", convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*(di seguito, "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori";*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la legge della Regione Veneto n. 18 del 10 agosto 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Veneto;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto l'esercizio delle funzioni di "*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata* […], *con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*" ed inoltre che "*l'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura* (…);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Veneto, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione dell'emittente "*Telechiara*" compresa tra il 6 ed il 12 luglio 2023, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 03/2023 del 28 settembre 2023, notificato tramite PEC in data 29 settembre 2023, ha contestato alla società Videomedia S.p.A., titolare di detta emittente, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'all. A) alla delibera 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro P.T. per aver trasmesso in data 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2023, nel corso del programma "*W la musica*", telepromozioni presentate dallo stesso conduttore del programma senza cambio di contesto scenico e connotate dall'assenza della scritta in sovraimpressione "*messaggio promozionale*" o dalla sua presenza solo tardiva e/o discontinua;
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 e nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 6, 7, 8, 10 e 12 luglio 2023, nel corso del programma "*W la musica*", spot pubblicitari non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta "*pubblicità*", né attraverso l'utilizzo dei prescritti mezzi ottici di evidente percezione da inserire all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima.

2. Deduzioni della società

La società Videomedia S.p.A., a seguito della notifica del citato atto di Contestazione n. 03/2023, con nota prot. CRC Veneto n. 14456 del 19 ottobre 2023 e nel corso dell'audizione svoltasi in data 9 novembre 2023 ha rappresentato quanto segue:

- il programma "*W la musica*" è stato realizzato dalla società Dreamtime srls, cui la società Videomedia, attesa la valenza culturale e sociale della trasmissione, vende a prezzo simbolico uno spazio su "*Telechiara*". Riguardo ai fatti contestati Dreamtime srls – che ha contrattualmente assunto l'obbligo di rispettare le normative in materia di comunicazioni commerciali audiovisive ed a cui Videomedia ha pertanto chiesto chiarimenti a seguito della notifica dell'atto di contestazione – ha ammesso di aver compiuto in buona fede le violazioni contestate, avvenute in un periodo in cui la trasmissione stava vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia a causa della improvvisa scomparsa, a seguito di un grave incidente domestico, del dipendente incaricato delle verifiche preventive, rappresentando altresì di aver erroneamente ritenuto

che i minispot riconducibili ad alcune edizioni musicali non fossero da considerare quali messaggi pubblicitari;

- il programma "*W la musica*", dal giorno della notifica dell'atto di contestazione da parte del CO.RE.COM. Veneto, è stato oggetto di immediata e profonda revisione al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e, con l'occasione, la Direzione di Videomedia ha diramato apposita circolare interna al personale incaricato volta a richiamare l'attenzione sul rispetto delle normative in materia di pubblicità autorizzando, in caso di sospetta violazione, l'immediata sospensione della messa in onda del programma.

Il CO.RE.COM. Veneto, dopo aver valutato che la società Videomedia S.p.A. nel corso dell'istruttoria ha tenuto un comportamento collaborativo e ha ammesso la sussistenza delle violazioni contestate, con Deliberazione n. 86 del 12 dicembre 2023, ha confermato quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 03/2023 del 28 settembre 2023, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Videomedia S.p.A. per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- nel corso della trasmissione "*W la musica*" trasmessa da "*Telechiara*", nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2023, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, vengono diffuse telepromozioni presentate dallo stesso conduttore del programma senza cambio di contesto scenico e connotate dall'assenza della scritta in sovraimpressione "*messaggio promozionale*" o dalla sua presenza solo tardiva e/o discontinua ed altresì nei giorni 6, 7, 8, 10 e 12 luglio 2023, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, vengono mandati in onda spot pubblicitari non prontamente riconoscibili come tali in quanto non distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta "*pubblicità*", né attraverso l'utilizzo dei prescritti mezzi ottici di evidente percezione da inserire all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima;

- la circostanza addotta dalla società Videomedia S.p.A. per la quale il programma "*W la musica*" non è autoprodotto bensì realizzato dalla società Dreamtime srls che ha acquistato uno spazio su "*Telechiara*" assumendo contrattualmente l'obbligo di osservare le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività radiotelevisiva, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie fa divieto di mandare in onda telepromozioni presentate dallo stesso conduttore del programma senza cambio di contesto scenico prevedendo altresì l'obbligo di distinguere le comunicazioni commerciali audiovisive dalla normale programmazione con apposita segnalazione visiva, nonché di inserire in modo chiaramente leggibile sul teleschermo la scritta "*messaggio promozionale*" nelle telepromozioni e "*pubblicità*" negli spot pubblicitari per marcare la discontinuità tra la comunicazione commerciale e il

resto del contenuto editoriale. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento degli obblighi si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della società che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione acquisita all'esterno e mandata in onda, accorgimento che, del resto, ha riferito di aver disposto solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Veneto. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere agli obblighi in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto degli stessi, si rileva dimostrata da parte della società Videomedia S.p.A. la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'all. A) alla delibera 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro P.T. nonché la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 e nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n.538/01/CSP;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Veneto con atto di Contestazione n. 03/2023 del 28 settembre 2023, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale "*Telechiara*", delle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'all. A) alla delibera 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro P.T. nonché delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 e nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrenta-tre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00

(duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Videomedia S.p.A. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che per tutti i giorni sottoposti a verifica sono stati riscontrati, sebbene nell'ambito della medesima trasmissione, episodi non occasionali di violazione di diverse norme in materia di pubblicità (telepromozioni presentate dallo stesso conduttore del programma senza cambio di contesto scenico, mancata riconoscibilità del messaggio pubblicitario, assenza delle prescritte diciture in sovrimpressione).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società Videomedia S.p.A., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 4.496.095,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 dell'all. A) alla delibera 538/01/CSP e all'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro P.T., nonché delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 e all'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessanta-due/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 luglio 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che,

rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e, nello specifico, dell'Allegato B recante "*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio, con le modalità pubblicate sul sito "*www.agcom.it*";

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Videomedia S.p.A. – C.F. 01261960247 - con sede legale in Vicenza (VI), via Enrico Fermi n. 241, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Telechiara*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimila-quattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 3, comma 4 dell'all.A) alla delibera 538/01/CSP e nell'art. 13, comma 3, del D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro P.T. nonché delle disposizioni contenute nell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208/2021 e nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 2/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 2/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba